



*Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in atti anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali. e per intervenuta prescrizione dei crediti nel periodo antecedente al 30 gennaio 2004 (ovvero 4 agosto 2004 laddove si consideri la data di ricevimento della notifica dell'atto di citazione).*

*NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, NELL'EVENTUALITÀ DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI FIN QUI FORMULATE*

*- Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca ed il cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi ex art. 117 TUB e della applicazione di c.m.s. in misura superiore a quella indicata negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta ex art. 116 TUB; - Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta nei soli limiti in cui il pregiudizio economico denunciato dalla attrice non possa dirsi attribuito a comportamenti contrari a correttezza e buona fede nella conclusione dei rapporti bancari intrattenuti con la Banca convenuta.*

*NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA RICONVENZIONALE*

*- Per l'ipotesi di dichiarazione di illegittimità dell'applicazione della clausola di capitalizzazione periodica (trimestrale) degli interessi passivi addebitati sui conti correnti intrattenuti dall'attrice, dichiararsi illegittima, per il corrispondente periodo, anche l'applicazione della clausola di capitalizzazione periodica (trimestrale) degli interessi attivi accreditati sui conti correnti intrattenuti dall'attrice, con condanna della stessa a restituirli alla banca convenuta o con compensazione del relativo importo con l'eventuale maggior importo posto a carico della banca.*

*IN OGNI CASO IN VIA RICONVENZIONALE:*

*- accertato e verificato che il credito vantato dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. nei confronti della società Filcompany s.r.l. per anticipi di effetti di portafoglio tornati insoluti e anticipo fatture rimaste insolute ammonta a complessivi euro 1.981.273,83, oltre interessi al tasso convenzionale dal dì del dovuto alla data di saldo effettivo, condannare la società Filcompany s.r.l. al pagamento della predetta somma in favore della Banca ovvero compensare la stessa con l'eventuale controcredito di cui la società dovesse essere accertata titolare nei confronti della Banca. Con vittoria di spese ed accessori come per legge..”*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30 LUGLIO 2014 la [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.g., esponeva:

-di avere intrattenuto con BPER- Banca Popolare dell'Emilia Romagna- Soc. Coop, con sede a Modena, filiale di [REDACTED] i conti correnti n° [REDACTED] (con decorrenza quantomeno dal 24.10.1997 al 4 luglio 2014); c/c anticipi n [REDACTED] (con decorrenza dal 31.12.1997 al 7.7.2014); c/c anticipi n [REDACTED] (con decorrenza dal 31.3.1999 al 7.7.2014); c/c anticipi n [REDACTED]

(con decorrenza dal 7.4.2011 al 7.7.2014); c/c anticipi n [REDACTED] ( con decorrenza dal 19.9.2003 al 7.7.2014); c/c anticipi n [REDACTED] ( con decorrenza dal 7.8.2006 al 7.7.2014);

-che tutti i contratti erano stati chiusi su istanza dell'attrice in data 27 giugno 2014:

- che le clausole dei contratti avrebbero dovuto essere ritenute affette da nullità per inosservanza della forma scritta nella stipulazione dei relativi contratti ovvero, in subordine, a seguito della illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, principali e anatocistici, di commissioni e valute, nonché delle variazioni sfavorevoli delle condizioni operate in corso di rapporto senza giustificato motivo e il mancato accredito di interessi creditori al tasso legale.

Tanto premesso, conveniva la BPER- Banca Popolare dell'Emilia Romagna-Soc. Coop, innanzi al Tribunale di Prato per sentire dichiarare la nullità dei contratti per le ragioni esposte, con la condanna alla restituzione delle somme versate in forza dei rapporti invalidi, stimate in € 555268,21, con il favore delle spese processuali.

Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta si costituiva ritualmente rispetto alla data dell'udienza differita dal G.I., resistendo comunque alla domanda ed eccependo, relativamente ai conti correnti, la nullità della citazione per omessa indicazione degli specifici addebiti contestati, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indebito, nonché assumendo corretta conclusione dei contratti e la legittimità di tutti gli addebiti operati sui conti intercorrenti.

La causa era istruita con la produzione di documenti ed espletamento di CTU finalizzata a ricostruire i singoli rapporti obbligatori scaturenti dalle movimentazioni dei rapporti sopra richiamati a far tempo dalla data della loro apertura, eliminando tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni (ipotesi di nullità), ovvero, subordinatamente applicando alle

partite debitorie e creditorie dello stesso i tassi previsti dalla legge, in ogni caso senza alcuna forma di capitalizzazione e di addebiti di commissione. Con sentenza non definitiva depositata il 30 ottobre 2019, di attesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, veniva dichiarata la nullità *ab origine* del contratto di C/C n. [REDACTED] e dei C/C anticipi individuati come Nr [REDACTED]; Nr [REDACTED] Nr [REDACTED] e Nr [REDACTED] per difetto di forma, e la nullità parziale del C/C n. [REDACTED] con riferimento alla clausola determinativa di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art 1815, comma II, c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108 e con contestuale ordinanza veniva disposta CTU integrativa. A seguito di acquisizione di chiarimenti in ordine alle contestazioni sollevate dalle parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione, all'udienza del 10 maggio 2023, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### I.

#### QUESTIONI DEFINITE CON LA SENTENZA NON DEFINITIVA. PRINCIPI APPLICABILI

Di seguito deve essere richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 759/2019, pubblicata in data 31.10.2019, con la quale, disattese le eccezioni processuali, è stata dichiarata la nullità *ab origine* del contratto di C/C n. [REDACTED] e dei cd C/C anticipi individuati come Nr [REDACTED]; Nr [REDACTED] Nr [REDACTED] e Nr [REDACTED] nonché la nullità parziale del C/C n. [REDACTED] disponendo la ricostruzione dei rapporti sulla base dei criteri specificati con separata e contestuale ordinanza.

L'oggetto del processo, pertanto, rimane delimitato dalle domande concernenti la ricostruzione dei saldi dei c/c e, in virtù di quanto statuito, nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi.

II.  
PROFILI DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI.  
TASSO APPLICABILE.

Nella sentenza non definitiva è stato precisato, in merito all'azione di nullità formale introdotta dalla società attrice, che con l'entrata in vigore del T.U. bancario (*D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385*) il Legislatore ha fatto confluire in un'unica previsione le disposizioni già contemplate dagli artt. 3, 4, 5 legge 154/92, ribadendo il principio per cui i contratti debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

Il suddetto principio, tuttavia, sembra subire un'attenuazione dal comma 2 dell'art. 117 T.U.B., a tenore del quale, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 l. n. 154/92, il CICR può prevedere che *"per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma"*. Il CICR in effetti, sul solco di tale facoltà, con la Delibera 04.03.2003 ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di *"individuare forme diverse da quella scritta, per le operazioni ed i servizi effettuati sulla base di contratti, redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità [omissis] che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente"*. con la conseguenza che poiché nella prassi bancaria l'apertura di credito è normalmente regolata in conto corrente il precetto di cui all'art. 117 T.U.B. è soddisfatto dalla presenza di quest'ultimo contratto redatto per iscritto. Si è ancora ricordato che In ogni caso, anche per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta (art. 117, comma 4, t.u.b.), essendo sanzionate con la nullità quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 5, t.u.b.).  
le conseguenze della nullità di tale clausola sono differenti dalla nullità dell'intero contratto per difetto di forma.

Nel primo caso, previsto dall'art 117 , comma, 3, TUB, la nullità porta al riconoscimento dei soli interessi legali, mentre la mancata individuazione per iscritto dei tassi di interessi o il non consentito rinvio agli usi comporta

l'applicazione delle condizioni sostitutive di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. (già stabilite dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992) e, segnatamente, del «*tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive*».

Ancora, si è segnalato il nodo problematico che si pone in relazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 (9.7.1992), incentrato sia sull'assenza di pattuizione scritta per il tasso ultralegale, ex art. 1284 cod. civ., sia sull'individuazione di esso tramite il rinvio all'art. 7 delle Norme uniformi bancarie (n.u.b.) - ed ora, in sostanza, alle condizioni generali di contratto raccomandate dall'ABI - e, dunque, alle «*condizioni abitualmente praticate sulla piazza*». Con riferimento specifico al contratto di mutuo, infatti, la Cass. n. 12276 del 2010 ha ribadito che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c., comma 3, cod. civ., soltanto se il suo contenuto sia assolutamente univoco e di puntuale specificazione del tasso di interesse, che, dunque, deve essere «*determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati*». In ogni caso, già nella vigenza del regime anteriore era stata ritenuta nulla la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale nel caso di riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (Cass., 26.9.2019, n. 24048).

Peraltro, la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è retroattiva si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (Cass., 18/06/2020, n. 11876), tra i quali - in ogni caso - non rientra quello in esame, in cui parte

convenuta ha collocato la conclusione del primo contratto al 1° ottobre 1991, senza tuttavia documentarne la conclusione per iscritto.

In ragione del contenuto della sentenza, si deve quindi dare atto che a seguito della declaratoria di nullità formale, ai sensi dell'art 117 TUB, di tutti i contratti sopra richiamati, ad esclusione del dell'ultimo individuato dal n [REDACTED] deve poi ritenersi assorbita ogni questione inerente l'affermata violazione della disciplina in materia antiusura di cui alla legge 108/1996.

Secondo orientamento ermeneutico consolidato (*Cass., Sez. 3, 11/02/2014, n 3017*), ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "*ad substantiam*", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "*per facta concludentia*".

Ai fini dell'accertamento del credito o del debito della società attrice, appare coerente procedere alla ricostruzione dell'andamento dei rapporti utilizzando il tasso di interesse legale ex art 1283 c.c. (e senza operare, come si preciserà, alcuna capitalizzazione di interessi) in quanto non può farsi applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art 117 il quale, in deroga alla disciplina generale, trova espressa applicazione solo nelle ipotesi di nullità indicate dal comma 6 ovvero in caso di inosservanza del comma 4, non qualora manchi del tutto la convenzione scritta, ai sensi dell'art 117 comma 3, come nel caso in esame, in cui troverà applicazione il tasso legale (*Cass 24.12.2020, n 29576; 18/06/2020, n 11876; Cass 13/10/2016*).

Coerentemente con quanto disposto in sentenza, la dichiarata nullità dei contratti e delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dei rapporti, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua

apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148).

Tale statuizione investe sia il contratto di conto corrente n [REDACTED] sia i conti anticipi individuati come Nr [REDACTED]; Nr [REDACTED] Nr [REDACTED] e Nr [REDACTED] ed ha effetto per ciascun rapporto dalla data del primo estratto conto alla data del 22 aprile 2011, data in cui per tutti i contratti le parti hanno concordato per iscritto nuove condizioni, prevedendo i tassi a credito e a debito nonché la facoltà della banca di introdurre ulteriori modifiche in senso sfavorevole al cliente.

In ordine al periodo posteriore al 22 aprile 2011 si sono focalizzate i principali rilievi di parte attrice nel corso delle operazioni peritali in quanto, tramite il proprio consulente, è stata prospettata la ricostruzione degli interessi a debito facendo applicazione del tasso di interessi legale ovvero di quelli convenzionali desumibili dai contratti del 22 aprile 2011, senza considerare le modifiche peggiorative per il cliente.

Su tali punti il CTU, mentre ha disatteso il primo punto, ha considerato una ipotesi di ricalcolo supplementare, alternativa alla prima, assumendo la compatibilità di entrambe le soluzioni con il contenuto della sentenza non definitiva e rimettendone la valutazione alla pronuncia finale.

Ad avviso del Tribunale, tuttavia, tale ipotesi di ricalcolo supplementare non potrà essere accolta alla luce del contenuto dell'atto introduttivo, chiaramente ed univocamente incentrato sulla domanda di restituzione degli importi versati in applicazione delle condizioni - a vario titolo viziatesino alle pattuizioni intervenute il 22 aprile 2011.

Lo scenario di ricalcolo alternativo per il periodo successivo al 22 aprile 2011, conseguente all'applicazione di tassi convenzionali diversi da quelli applicati, appare pertanto - ad avviso di questo giudice- non in linea con il contenuto delle domande ritualmente formulate nell'atto di citazione e nella prima memoria di cui all'art 183, comma 6, n 1, cpc e quindi ineludibilmente "*ultra petita*".



Quanto alla capitalizzazione andrà esclusa sia a debito che a credito, in assenza di clausola specificamente sottoscritta.

Pertanto, come correttamente ritenuto dal CTU e - anche per tale aspetto - contrariamente a quanto richiesto dal CTP di parte attrice, la ricostruzione dei saldi relativamente ai conti che appare corretta, alla luce delle opzioni ermeneutiche richiamate nella sentenza non definitiva, è quella scaturente dalla applicazione - sia a debito che a credito - del tasso legale senza alcuna capitalizzazione di natura anatocistica, se non dalla data della domanda, in linea con la disposizione di cui all'art 1283 c.c..

### III.

#### PROVA DEL CREDITO

Posti i profili di invalidità riscontrati, nella ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto del principio affermato dalla S.C. (sentenza 2.5.2019, n 11543), secondo cui: *“..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..”* .

Conseguentemente, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul

presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "*causa debendi*" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (*Cass., 7.12.2022, n 35979*).

In conformità con tale approdo ermeneutico della S.C., dovrà pertanto farsi applicazione del c.d. principio del saldo zero nella ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che - in assenza di estratti conto e documentazione contabile - l'eventuale difetto di riscontri in ordine all'entità del credito dovrà qui gravare sulla società attrice che si afferma titolare della pretesa di credito.

#### IV.

#### AFFIDAMENTI e MODIFICHE UNILATERALI

Relativamente ai contratti di conto corrente, risulta altresì che la banca nel corso del tempo ha concesso affidamenti. Secondo l'orientamento della S.C. (*Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n 14470*), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della Banca d'Italia, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la Banca d'Italia ha emanato le nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale "*i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve*

*essere consegnato ai clienti” prevedevano che “la forma scritta non è tuttavia obbligatoria : - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell’art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “La Banca d’Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che “..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto....” Le norme emanate dal CICR e dalla Banca d’Italia completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L’art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt’oggi le disposizioni della Banca d’Italia , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti*

esigono.

Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, richiamata nella sentenza non definitiva, le linee di credito (o, se si preferisce, "gli affidamenti") concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono "a scadenza" o "a revoca" sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470) .

Nella fattispecie in esame, anche per i conti n° [REDACTED], n° [REDACTED] n [REDACTED] e n [REDACTED] le condizioni degli affidamenti non erano state previste per iscritto e, in ogni caso, difettano le condizioni essenziali praticate dall'istituto di credito. In entrambe le ipotesi, il difetto di forma, non può trovare disciplina nei rapporti principali di conto corrente in quanto, come precisato, non determinato in forma scritta il tasso di interesse, dovendosi ritenere indebiti gli addebiti di interessi in misura ultra legale. D'altra parte il mero addebito, non giustificherebbe una differente conclusione, tenuto anche conto che ai sensi dell'art 1853 c.c. ( a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o

più conti , i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti) prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi anche a favore del correntista , sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conto, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posto passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente (*Cass, 23.1.2020, n 1445; Cass., n 12953/2016; Cass., 4735/1998*). Dall'applicazione di tali principi, deriva pertanto la conseguenza che anche per i contratti c/ anticipi il tasso di interessi a cui fare riferimento dovrà essere quello legale sino alle modifiche intervenute nell'aprile 2011 e, in assenza di pattuizione scritta, non potrà farsi applicazione di alcuna capitalizzazione anatocistica, né essere computata la voce di CMS, o altre analoghe ( pagg. 16 -17 della sentenza).

Tali conclusioni non possono estendersi al conto corrente anticipi n. [REDACTED] in quanto ne risulta documentata sin dall'origine la conclusione per iscritto, con le caratteristiche di tipologia di conto corrente ordinario a non consumatori, pur operando poi come conto anticipi, con dettagliata indicazione . dei tassi di interesse debitore e creditore (sia il Tan che il Tae), di C.d.f e il tipo di capitalizzazione trimestrale, e anche in tal caso consentendo le modifiche unilaterali sopravvenute e, conseguentemente, legittime.

La invalidità, relativamente a tale contratto, non è stata dichiarata anche in riferimento alla clausola c.d. C.d.f. ( "disponibilità fondi") in presenza di indicazioni sulla percentuale applicata (0.5%), sulla periodicità (*trimestrale*) e sulle modalità di calcolo (*la commissione disponibilità fondi C.D.F. rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento*

*a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione di somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo ed alla durata- giorni effettivi – dell'affidamento eventualmente concesso).* Superato il profilo di nullità formale, in ordine a tale contratto si è proceduto soltanto a verificare la previsione o applicazione di eventuali interessi usurari. A tal fine il CTU ha ritenuto che, nonostante i conti anticipi oggetto categoria n. 2 *“Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”* delle istruzioni della Banca di Italia posto che le stesse indicano *“Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione di credito ex art. 1260 c.c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale. Tali operazioni rientrano in questa categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.”* Alla luce di tali considerazioni il tasso debitore stipulato in contratto e pari al 7.70% è risultato superiore al tasso soglia maggiorato del 50% stabilito per il trimestre di riferimento e pari al 5.775%. Il tasso in questione non è stato mai utilizzato ed è stato poi ricondotto entro la soglia con il contratto di affidamento n. [REDACTED] del 22/04/2011 da quale risulta che per il c/c [REDACTED] sul quale viene concesso un castelletto per finanziamenti non correlati a transazioni con l'estero di euro 400.000.00, il tasso entro fido ed oltre fido è pari al 4.55%.

Sulla base di tali concrete indicazioni, nella pronuncia richiamata è stata affermata la illegittimità delle pattuizioni, con conseguente esclusione degli interessi ai sensi del combinato disposto dell'art 644 cp e 1815, Il comma, c.c., Tuttavia, al contempo, si è dato atto che agli effetti pratici il tasso ultra soglia non è stato in concreto utilizzato e che, con contratto di affidamento n. [REDACTED] i tassi negoziali sono stati ricondotti entro la soglia di usura.

Verifiche non necessarie in ordine agli altri contratti per i quali, come detto, la questione è stata assorbita dalla applicazione dei tassi nella

misura legale, per effetto della riconosciuta nullità delle pattuizioni originarie, escludendo ogni spazio applicativo per la sanzione di cui all'art 1815, comma 2, c.c.

#### V.

#### ECCEZIONE di PRESCRIZIONE. QUALIFICAZIONE DELLE RIMESSE

Infine, in ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha richiamato le rimesse qualificabili come solutorie, e la giurisprudenza ha offerto i criteri per escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio. La società attrice, invero, ha allegato a sostegno delle domande ex art 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla annotazione delle poste passive sui diversi conti, quali interessi in misura superiore al tasso legale, indebita capitalizzazione e di costi, in assenza di valida pattuizione (*Cass.*, 25.1.2011, n 1734; 17.3.2006, n 5896; 13.11.2003, n 17146). La banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (*Cass.*, 22.2.2018, n 4372; *Cass.* 26.7.2017, n 18581, *Cass.* 29.7.2016, n 15790; *Cass.*, 20.1.2014, n 1064). Ora, mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione di indebitum è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. Come è noto, nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista. In tale seconda ipotesi, si è detto, i versamenti non configurano pagamenti dal quale far decorrere, ove

ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (Cass., sez. un. n 24418 del 2.12.2010; Cass. n 6857 del 24 marzo 2014). Secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i versamenti possono essere considerati "*alla stregua di pagamenti*", tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418). In tale prospettiva, quindi, occorre necessariamente distinguere a seconda che il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto "*non affidato*" tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372). Infatti, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. A differente conclusione si deve pervenire quando i versamenti nei conti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti. A riguardo, in assenza di elementi certi l'orientamento espresso dalla Cass. S.U. n 15895 del 13.6.2019, è che a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, e quindi in concreto dell'assenza di sconfinamenti, e tale impostazione trova oggi



conforto nelle successive pronunce della S.C. (*Cass.*, 15.2.2021, n 3858; *Cass.* 20.6.2022, n 19812). A tal riguardo, va rilevato che nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. In tale prospettiva, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio.

Richiamato tale approdo ermeneutico, secondo cui è a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, nella pronuncia intervenuta è stato puntualizzato che tale principio non conduce inevitabilmente ad affermare la natura ripristinatoria delle rimesse, in quanto ciò può essere sostenuto solo qualora siano contenuto entro i limiti dell'affidamento concesso. Sul piano dell'onere della prova, infatti, la valutazione degli "sconfinamenti" rispetto alla esistenza di aperture di credito può essere desunta dai dati documentali prodotti dalle parti, con l'ausilio delle indicazioni fornite a riguardo dal CTU.

Ai fini della qualificazione della natura delle rimesse, da una parte, non è richiesta la dimostrazione di conclusione in forma scritta dei contratti di affidamento; dall'altra, che non può ritenersi sufficiente la presenza di sconfinamenti, ancorché stabile e perdurante nel tempo. Poiché si tratta di questione di natura probatoria, in base ai principi espressi, non può che considerarsi che trattasi di elementi presuntivi che, in assenza di contratti formali sulle effettive linee di affidamento, devono presentare carattere di concordanza e precisione sufficienti secondo il parametro generale imposto dall'art 2929 c.c. Atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato alla banca il 16 giugno 2016, rileveranno soltanto le rimesse solutorie antecedenti il termine di prescrizione ordinario di dieci anni che andranno espunte dai saldi ricostruiti dei singoli conti. Anche su tale punto, tuttavia, le considerazioni svolte dal CTU esplicitano i criteri in base ai quali le rimesse sono state qualificate come solutorie, richiamando i conteggi alternativi in relazione alle differenti soluzioni interpretative.

Ad avviso del Tribunale, tale individuazione dovrà attenersi al principio di recente affermato (*Cass.21.12.2020, n 29190*) secondo cui il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "*aliunde*", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).

Secondo tale impostazione, ai fini della qualificazione della natura delle rimesse, da una parte, non è richiesta la dimostrazione di conclusione in forma scritta dei contratti di affidamento; dall'altra, la presenza di sconfinamenti, ancorché stabile e perdurante nel tempo non rappresenta per sé sola un indice non equivoco della presenza di effettive linee di

credito . Poiché si tratta di questione di natura probatoria, in base ai principi espressi, la dimostrazione di tali affidamenti, in assenza di contratti formali sulle effettive linee di affidamento, deve essere giustificata su dati presuntivi ma in tal caso caratterizzati dal carattere di concordanza e precisione sufficienti secondo il parametro generale imposto dall'art 2929 c.c.

In forza di tali principi, non può essere attribuita esclusiva rilevanza alla presenza di affidamenti formalmente sottoscritti, né può essere considerata sufficiente per assumere la presenza del c.d. fido "di fatto", l'affidamento massimo consentito quale scoperto di conto giorno per giorno dalla banca, valutando costantemente ed integralmente affidato, per ciascuna esposizione debitoria riscontrata, generando così l'assenza assoluta di rimesse .

A riguardo, le ricostruzioni operate nell'ultima consulenza depositata in data 11.2.2023 dal dott. [REDACTED] - integrativa rispetto a quelle precedentemente acquisite- si presentano sostanzialmente corrette. Il consulente, infatti, per ogni singolo rapporto si è attenuto ai principi affermati nella sentenza, sopra sintetizzati, al contempo procedendo - ai fini della eccezione di prescrizione - a qualificare la natura delle rimesse, valutando gli importi dei fidi concessi e attenendosi agli orientamenti affermatosi nella giurisprudenza di legittimità..

Dalla relazione , infatti, è lo stesso consulente a rilevare che all'interno degli estratti conto si evincono i dati di rilievo (tassi a debito differenziati per sconfinamenti in presenza di fido ovvero in assenza, con applicazione concreta delle percentuali riferibili a sconfinamenti affidati, e con applicazione della CMS), individuandone univocamente anche l'entità e di cui ha tenuto conto sino al 30 gennaio 2004 .

In forza delle considerazioni svolte, l'eccezione di prescrizione dovrà quindi essere ritenuta fondata - limitatamente alle poste contabilizzate nel periodo antecedente ai dieci anni dal primo atto interruttivo - qualora

risultino pagamenti effettuati a fronte di esposizioni superiori rispetto al limite medio stabilmente tollerato in maniera durevole dalla banca, in presenza di dati istruttori tali da poter concludere per la presenza di affidamenti ragionevolmente accertati.

## VI.

### OPERATIVITA' DEGLI EFFETTI PRESCRITTIVI SUI SALDI

Da ultimo, qualificate le rimesse di natura solutoria, circa l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C. Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto – si è detto- in conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " *per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.*" (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858).

La individuazione delle rimesse andrà poi effettuata non in modo aggregato, come ritenuto nella prima relazione, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza SS.UU. nr. 24418/10 operando una verifica ,

trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie..

## VII.

### CONCLUSIONI.

#### DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Fissati i punti salienti desumibili dalla sentenza non definitiva e dalla giurisprudenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze della relazione di carattere percipiente depositata in data 11 febbraio 2023 dal CTU, dott. [REDACTED] che ha utilizzato ed integrato gli accertamenti contenuti nelle precedenti relazioni redatte dalla dott. ssa [REDACTED] e del contributo da parte dei CTP, nella parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi ai sensi dell'art 117 T.U.B. Di seguito si riportano appunto le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sulle quali le opzioni alternativamente proposte andranno valutate secondo quanto precisato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova per l'ipotesi di assenza dei documenti contabili. In applicazione del criterio sopra affermato si deve fare carico alla parte attrice che agisce in ripetizione l'onere della prova del carattere indebito delle somme versate, così che l'opzione conforme al c.d. criterio del saldo zero è la prima, dovendosi espungere dalla ricostruzione gli importi relativamente ai quali non risultano gli estratti conto per giustificare la domanda proposta.

Nello specifico, il consulente ha rilevato che la nullità dei contratti di conto corrente impone la *non applicazione delle valute bancarie abbinata alle operazioni indicate all'interno degli estratti conto analizzati, dando conto che l'ordinamento dei movimenti elaborati è stato effettuato ricostruendo il saldo per "data disponibilità/esecuzione"*.

## ✓ CONTO CORRENTE ORDINARIO

N [REDACTED]

Secondo quanto precisato, il periodo analizzato è quello ricompreso tra il 31/12/1999 (saldo - € 2.053,95) sino al 04/07/2014 (saldo - € 210.346,13). Come si evince dagli allegati 3 e 4, il CTU ha proceduto a riportare i movimenti degli estratti conto in base alla documentazione risultante dagli atti in causa, con le relative causali, tenendo conto, quali affidamenti utili per qualificare la natura delle rimesse, del fido di - € 15.494,00 per il periodo compreso tra il 17/02/1998 e il 02/08/2002 e di € 25.000,00 per il periodo compreso tra il 02/08/2002 e il 31/01/2007.

Ai fini della prescrizione, la verifica della natura delle rimesse riguarderà il periodo compreso tra il 31/12/1999 e il 30/01/2004 (notifica della prima richiesta, valevole come atto interruttivo) operando sul saldo ricostruito, secondo i criteri sopra richiamati (ex *Cass. 9141/2020, Cass. 3858/2021*) da raffrontare al fido (e non sul saldo banca), ovvero dopo aver previamente depurato il conto dagli addebiti non dovuti (per interessi, commissioni, spese, anatocismo ecc... ultra legali illegittimi) in quanto non pattuiti in forma scritta. E' stata fatta applicazione del tasso di interesse legale fino al 22/04/2011, e per il periodo successivo, a tassi convenzionali (TAN 5,679% TAE 5,8011% entro fido e TAN 6,179% TAE 6,3237% extrafido) sui numeri ricalcolati, considerate le date valuta, se pattuite e conformi alla prassi bancaria, ovvero la data contabile se maggiormente espressiva dell'effettiva data di compimento dell'operazione.

E' stato escluso l'anatocismo, non validamente pattuito e conforme al disposto di cui all'art 120 TUB e alla delibera CICR del 09/02/2000, procedendo a riclassificare i saldi di conto corrente eed epurando dai movimenti tutti gli interessi debitori e creditori, tutte le spese, gli oneri e le commissioni imputate, anche con riferimento alle competenze relative agli altri conti che producono anatocismo sul rapporto principale.

Sono state inoltre espunte, se ripetibili, le voci di costo, la CMS e le altre commissioni non validamente pattuite e, in linea con i criteri sopra esposti, le rimesse prescritte sono state mantenute nei saldi del conto, in base al fido accordato, per ciascun trimestre fino al 30/01/2004, pervenendo alle seguenti conclusioni:

*“ ... come riportato nell'allegato n. 4, il saldo di conto corrente al 04/07/2014 ricalcolato, risulta pari a € 3.140.107,31, ottenuto mediante somma algebrica tra il saldo ricalcolato per sorte capitale (€ 3.137.120,62) e gli interessi netti ricalcolati (€ 2.986,69) afferenti al conto in questione.*

*Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:*

*- Saldo conto corrente come da e/c banca al 04/07/2014: - € 210.346,13*

*- **Saldo conto corrente ricalcolato al 04/07/2014: € 3.140.107,31..”***

#### ✓ **CONTO ANTICIPI**

**N** [REDACTED]

Il periodo oggetto dell'analisi del CTU è ricompreso dal 31/12/1997 (saldo € 0,00) al 04/07/2014 (saldo € 0,00). Negli allegati sub nn 5 e 6 il CTU ha effettuato il ricalcolo dei saldi utilizzando il tasso di interesse legale fino al 22/04/2011, e quelli convenzionali (TAN 3,679% TAE 3,7301% sia entro fido che extrafido) sui numeri ricalcolati per il periodo successivo, considerando le date valuta se pattuite e conformi alla prassi bancaria, ovvero la data contabile ove maggiormente espressiva dell'effettiva data di compimento dell'operazione.

Anche in tale caso nel ricalcolo è stato escluso l'anatocismo, non validamente pattuito, in ogni caso non applicato direttamente neanche dalla banca in quanto le competenze trimestrali venivano giro-contate sul conto corrente n. [REDACTED] e di seguito contabilizzate (producendo anatocismo sul rapporto principale).

Anche su tale rapporto il consulente ha correttamente proceduto, per ogni trimestre oggetto di analisi, a ricalcolare gli interessi al tasso legale (fino al 22/04/2011) e al tasso convenzionale (dal 22/04/2011 in poi) tenendo conto dei “nuovi” numeri debitori e creditori, ed escludendo le voci di

costo, la CMS e le altre commissioni non validamente pattuite, pervenendo alle seguenti conclusioni:

*"... come riportato nell'allegato n. 6, al saldo bancario di conto corrente al 04/07/2014 (€ 0,00) sono addebitabili competenze per totali € 318,38, generando così un saldo ricalcolato pari a - € 318,38.*

*Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:*

*- Saldo conto corrente come da e/c banca al 04/07/2014: - € 0,00*

*- Saldo conto corrente ricalcolato al 04/07/2014: - € 318,38.."*

#### ✓ CONTO ANTICIPI

N [REDACTED]

Il periodo da analizzare va dal 31/03/1999 (saldo € 0,00) al 04/07/2014 (saldo € 0,00).

Negli allegati sub nn **7 e 8** il consulente ha proceduto a ricostruire e riclassificare i movimenti prodotti e procedere ai riconteggi utilizzando il tasso di interesse legale fino al 22/04/2011, e i tassi convenzionali (TAN 4,079% TAE 4,1418% sia entro fido che extrafido) sui numeri ricalcolati, per il periodo successivo. Anche per tale conto sono state considerate le date valuta se pattuite e conformi alla prassi bancaria ovvero, in caso contrario, quelle dell'effettivo compimento dell'operazione.

Esclusi gli interessi anatocistici, anche in tal caso non applicato direttamente dalla banca ma in virtù della contabilizzazione delle competenze sul conto corrente principale. le voci di costo, la CMS e le altre commissioni non validamente pattuite, il consulente è pervenuto alle conclusioni così sintetizzate:

*"„al saldo bancario di conto corrente al 04/07/2014 (€ 0,00) sono addebitabili competenze per totali € 241.299,85, generando così un saldo ricalcolato pari a - € 241.299,85.*

*Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:*

*- Saldo conto corrente come da e/c banca al 04/07/2014: - € 0,00*

*- Saldo conto corrente ricalcolato al 04/07/2014: - € 241.299,85.."*

#### ✓ CONTO ANTICIPI

N [REDACTED]

Il periodo in esame va dal 19/09/2003 (saldo € 0,00) al 04/07/2014 (saldo € 0,00).



Negli allegati sub nn 9 e 10 la ricostruzione è stata effettuata utilizzando il tasso di interesse legale fino al 22/04/2011, e i tassi convenzionali (TAN 4,079% TAE 4,1418% sia entro fido che extrafido) sui numeri ricalcolati per il periodo successivo, Utilizzando i medesimi criteri per le date delle valute ed escludendo anche in tal caso l'anatocismo applicato dalla banca a seguito della contabilizzazione delle competenze sul rapporto principale, nonché le voci di costo, la CMS e le altre commissioni non validamente pattuite, il CTU perviene ai seguenti risultati:

*"... al saldo bancario di conto corrente al 04/07/2014 (€ 0,00) sono addebitabili competenze per totali € 629.443,17, generando così un saldo ricalcolato pari a - € 629.443,17.*

*Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:*

*- Saldo conto corrente come da e/c banca al 04/07/2014: - € 0,00*

*- **Saldo conto corrente ricalcolato al 04/07/2014: - € 629.443,17.."***

#### ✓ **CONTO ANTICIPI** N [REDACTED]

Per tale conto anticipi il periodo da analizzare va dal 07/08/2006 (saldo € 0,00) al 04/07/2014 (saldo € 0,00).

Agli allegati sub nn 11 e 12 il ricalcolo è stato effettuato al tasso di interesse legale fino al 22/04/2011, e ai tassi convenzionali (TAN 4,279% TAE 4,3482% sia entro fido che extrafido) sui numeri ricalcolati. Analoghi i criteri per le valute, escluso l'anatocismo e le altre voci di costo, la CMS e le altre commissioni non validamente pattuite, il consulente perviene alla ricostruzione che viene riportata:

*"... al saldo bancario di conto corrente al 04/07/2014 (€ 0,00) sono addebitabili competenze per totali € 171.444,04, generando così un saldo ricalcolato pari a - € 171.444,04.*

*Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:*

*- Saldo conto corrente come da e/c banca al 04/07/2014: - € 0,00*

*- **Saldo conto corrente ricalcolato al 04/07/2014: - € 171.444,04.."***

## ✓ CONTO CORRENTE

N [REDACTED]

Per tale rapporto il periodo da analizzare va dal 07/04/2011 (saldo € 0,00) al 04/07/2014 (saldo € 0,00) conformandosi alle argomentazioni contenute nella sentenza ha tenuto conto degli effetti determinati dal contratto di affidamento n. 6168293 del 22/04/2011, che ha ricondotto entro la soglia di usura il tasso concretamente applicato, non ravvisando usura originaria, né sopravvenuta.

Viene dato atto del contenuto del contratto di affidamento n. 6168293 del 22/04/2011, le cui pattuizioni permeano il conto corrente in oggetto per tutta la sua durata:

- Il tasso di interesse nella misura di un TAN del 4,55% (TAE 4,6282%) sia entro fido che extrafido;

- La CDF (=commissione disponibilità fondi) è stata pattuita con sufficiente determinatezza, nella misura dello 0,3% trimestrale proporzionalmente all'importo dell'affidamento e alla sua durata, All'art. 3 del "regolamento degli affidamenti in conto corrente" (si veda a tal proposito pag. 5 del contratto del 22/04/2011), rubricato "Commissione disponibilità fondi (C.D.F.)", viene riportato al primo comma che *"Per il servizio di messa a disposizione delle somme, viene applicata, con periodicità trimestrale, la commissione disponibilità fondi, nella misura contrattualmente pattuita (n.d.r. 0,3%), misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento"*; L'anatocismo, in tal caso, è da considerarsi legittimamente pattuito in quanto le competenze infatti sono determinate con pari periodicità trimestrale e correttamente pattuite (ed applicate) le valute e le spese di gestione del conto.

In sintesi, il CTU e i consulenti di parti hanno concordato sul fatto che non vi siano importi da espungere per usura in quanto, a prescindere dalla classificazione dell'originario contratto di conto corrente del 07/04/2011, il contratto di affidamento del 22/04/2011 ha ricondotto i tassi di

interesse entro la soglia di usura e il primo movimento del conto corrente è del 11/05/2011, dunque soggiace a tali ultime pattuizioni e nel corso del rapporto, non vi è stato alcun debordo del TEG (calcolato ex Cass. 16303/2018) rispetto ai TSU pro-tempore vigenti.

*"... In conclusione, come riportato nell'allegato n. 14, al saldo bancario di conto corrente al 04/07/2014 (€ 0,00) sono addebitabili competenze per totali € 81.149,89, generando così un saldo ricalcolato pari a - € 81.149,89. le competenze maturate trimestralmente sono state girocontate dalla banca sul conto corrente n. 481456; il sottoscritto ha pertanto provveduto a espungere tali competenze dal rapporto n. 481456 e le ha addebitate sul conto n. 1984151, quindi l'effetto netto è neutro. Il ricalcolo ha prodotto dunque i seguenti risultati:*

*- Saldo conto corrente come da e/c banca al 04/07/2014: - € 0,00*

*- Saldo conto corrente ricalcolato al 04/07/2014: - € 81.149,89..".*

#### VIII.

##### DOMANDE RICONVENZIONALI. CONTROCREDITO DELLA BANCA

Costituendosi in giudizio, la convenuta BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C., ha proposto, unitamente all'eccezione di prescrizione ed in via subordinata , domande riconvenzionali aventi ad oggetto l'accertamento della clausola di capitalizzazione periodica degli interessi attivi accreditati sui conti correnti e l'ulteriore accertamento del controcredito derivante da *"anticipi di effetti di portafoglio tornati insoluti e anticipo fatture rimaste insolute ammontante a complessivi euro 1.981.273,83, oltre interessi al tasso convenzionale dal di del dovuto alla data di saldo effettivo"*, con le conseguenti domande di condanna alle relative somme.

A riguardo, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., e

quale "*dies ad quem*", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa ( *Cass., 30.4.2012, n 6601*).

In effetti, non essendo qualificato come tale, il termine di costituzione deve essere considerato "*non libero*" così che la costituzione, avvenuta l'ultimo giorno utile, deve senz'altro essere ritenuta tempestiva.

In ogni caso, la ricostruzione dei saldi di tutti i rapporti ha consentito di accertare che il credito della società attrice è comunque superiore all'importo oggetto del controcredito e la medesima società attrice, sin dall'atto introduttivo, ha formulato la propria domanda chiedendo la condanna di parte convenuta alla restituzione degli importi dovuti in conseguenza delle dedotte invalidità, previa detrazione della somma di € 1981.273,83, non contestata e derivante da altro rapporto.

In quanto comunque rientrante nel perimetro delle conclusioni rassegnate dalla stessa società attrice, dovrà comunque operare la compensazione con il controcredito oggetto di esplicito riconoscimento, sussistendone i presupposti di cui all'art 1243, comma 2, c.c.

Diversamente, non ricorrono tali presupposti in relazione agli ulteriori controcrediti vantati da parte convenuta, in ogni caso non ammessi, contestati e non adeguatamente dimostrati.

A tal proposito, il consulente ha considerato in via esclusiva il controcredito di € 1981273,83, pacificamente ammesso dall'attrice, nella determinazione del saldo finale dare/avere tra le parti, riportando all'allegato 15 la tabella riepilogativa del complessivo "saldo ricalcolato" al 04/07/2014, con la "differenza" tra il saldo bancario e quello ricalcolato, rideterminando il credito della parte attrice (██████████) nei confronti della parte convenuta (BPER BANCA SPA) in € 35.178,14, quale somma algebrica dei saldi dei 6 rapporti di conto (pari a € 3.140.107,31 (c/c ██████████), a - € 318,38 (c/ant. ██████████), a - € 241.299,85 (c/ant ██████████), a - € 629.443,17 (c/ant. ██████████), a - € 171.444,04 (c/ant ██████████) e a - € 81.149,89 (c/c ██████████)), che hanno originato un saldo

netto di € 2.016.451,97 a favore del cliente, da cui, detraendo l'importo del controcredito della banca € 1.981.273,83, origina il saldo finale di € 35.178,14 a favore di [REDACTED] Quanto alla individuazione delle rimesse di natura solutoria da ritenersi prescritte, in cui risultano essere stati qualificati come pagamenti (rimesse solutorie) i versamenti intervenuti con conto scoperto o eccedente il limite dell'affidamento concesso e, per la quota di tali versamenti imputabile a pagamento di competenze illegittime, dando atto la prescrizione decennale decorre dalla data del versamento, e considerando quindi prescritte le rimesse qualificabili come solutorie effettuate oltre i 10 anni dall'interruzione dei termini prescrizionali non sono più ripetibili in quanto prescritte, facendo riferimento univoco al quale fare risalire l'interruzione della prescrizione alla notifica della prima istanza del febbraio 2014, contenente i riferimenti delle cause giustificative dei crediti nonché l'espressa manifestazione della volontà di interrompere i termini di prescrizione, e quindi dal contenuto idoneo ad integrare valido atto di costituzione in mora.

Tra le varie ipotesi ricostruttive, in linea con i principi ed i criteri sopra richiamati, occorre quindi fare riferimento a quella riepilogativa sotto riportata, individuando i saldi corretti quelli in forza dei quali la qualificazione delle rimesse viene operata in base alla sussistenza di affidamenti, in forza di dati non equivoci, plurimi e convergenti ( c.d. ipotesi " *Intra/Extra Fido* " ).

| Filcompany srl                     |          |               |                   |                |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna |          |               |                   |                |
| CTU Causa n. 3930/2014             |          |               |                   |                |
|                                    | n. conto | saldo banca   | saldo ricalcolato | differenza     |
| conto corrente                     | 481416   | -€ 210.346,13 | € 3.140.107,31    | € 3.350.453,44 |
| conto anticipi                     | 665176   | € 0,00        | -€ 318,38         | -€ 318,38      |
| conto anticipi                     | 913244   | € 0,00        | -€ 241.299,85     | -€ 241.299,85  |
| conto anticipi                     | 1209139  | € 0,00        | -€ 629.443,17     | -€ 629.443,17  |
| conto anticipi                     | 1555404  | € 0,00        | -€ 171.444,04     | -€ 171.444,04  |
| conto corrente                     | 1985141  | € 0,00        | -€ 81.149,89      | -€ 81.149,89   |
| saldo rapporti di conto            |          |               | € 2.016.451,97    |                |
| controcredito banca                |          |               | -€ 1.981.273,83   |                |
| saldo dare/avere                   |          |               | € 35.178,14       |                |

Come si è sopra rilevato- trattandosi di crediti divenuti parimenti liquidi- può operare la compensazione giudiziale ai sensi dell'art 1243, comma 2, cc, ed il credito da riconoscere alla società attrice va determinato, quale differenza complessiva a credito del cliente alle date di chiusura dei rapporti. Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CTU, è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società attrice può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU sugli estratti conti considerati.

In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dalla società attrice va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale su tutti i rapporti sopra richiamato in ragione della riconosciuta nullità delle clausole negoziali.

Sull' importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'*accipiens*. La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ed in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( minimi per studio e fase introduttiva, medi per le altre fasi), compensate per metà in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia al momento dell'istaurazione del giudizio e del minor importo comunque riconosciuto, con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante in persona del., con atto di citazione notificato il 30 LUGLIO 2014, nei confronti della BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C., ora BPER BANCA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

*a) accerta*

il credito della società attrice nei confronti della banca convenuta, in € 35.178,14 alle date indicate in motivazione, condannando la Banca al relativo rimborso, con interessi legali dalla data della domanda al saldo;

*b) condanna*

La Banca convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi [REDACTED] per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, e, infine, di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per metà e distraendole a favore del procuratore costituito.

Così deciso in data 28 novembre 2023, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore  
Dott. Michele Sirgiovanni